



# **CITTA' DI RICCIA**

(Provincia di Campobasso)

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/11/2011

## **Art. 1 - Tipologia e utenti del servizio**

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta (fermate – Identificate con segnaletica verticale idonea) programmati alla sedi scolastiche e viceversa, degli studenti residenti nel territorio del Comune di Riccia, che frequentano:

- le scuole presenti sul territorio Comunale, così come meglio indicato nel disciplinare del bando di gara operante in materia.

Oltre agli alunni residenti, possono essere trasportati sempre e solo presso le scuole presenti sul territorio comunale sopraindicate:

- alunni temporaneamente residenti nel territorio comunale;
- alunni residenti in Comuni con cui il Comune di Riccia abbia stipulato apposita convenzione.

2. Il servizio, di norma, viene concesso limitatamente alle aree definite da un apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale. Le richieste particolari, debitamente motivate e documentate (soprattutto di ordine socio-sanitario), vengono analizzate e valutate dalla Giunta Comunale.

3. Ai sensi della normativa vigente sul "Diritto allo studio", il servizio di trasporto è organizzato dal Comune sulla base di un piano predisposto annualmente entro il 1° Settembre, anche al fine di integrarlo nel quadro di una utilizzazione programmata dei mezzi pubblici di trasporto.

4. Fatto salvo il piano di trasporto scolastico ordinario, il servizio può essere esteso, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, ad altre attività didattiche e socio-educative scolastiche ed extrascolastiche, promosse dal Comune o da altri enti convenzionati (ad es. visite e uscite scolastiche, ecc..),

## **Art. 2 - Modalità di espletamento del servizio**

1. Il Comune elabora il piano annuale per il servizio del trasporto scolastico, che contiene:

- l'indicazione dei percorsi del trasporto scolastico;
- l'elenco degli utenti;
- l'indicazione degli orari di ogni fermata dei percorsi.

2. Il piano viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute dalle famiglie degli utenti, delle condizioni oggettivamente più disagiate e della maggior sicurezza possibile. Lo stesso verrà disciplinato con apposito regolamento da parte dell'istituzione scolastica prevedendo l'arrivo presso il plesso scolastico sino al ritiro degli alunni al termine delle

lezioni. Inoltre, il piano verrà predisposto con criteri tali da realizzare i percorsi meno dispersivi e più diretti per il raggiungimento delle sedi scolastiche.

3. Non sottostanno al piano gli alunni disabili, per i quali si rende necessario, secondo la normativa vigente, il prelievo direttamente al domicilio con un servizio di trasporto personalizzato.

Gli utenti vengono raccolti alle fermate individuate da segnaletica specifica. Le fermate vengono istituite in piena sicurezza per gli alunni e nei punti più facilmente raggiungibili dagli utenti e che consentano agli autisti di effettuare manovre in piena cautela.

4. In via generale, si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso a strade di cantiere e ad aree e strade private. Casi particolari verranno valutati dalla Giunta Comunale.

### **Art. 3 - Iscrizione al servizio**

1. Il servizio di trasporto viene erogato solo su richiesta scritta dei genitori dell'alunno o di chi ne esercita la tutela. Tale richiesta deve essere presentata entro il **30 giugno di ogni anno** all'Ufficio protocollo del Comune di Riccia, anche a mezzo e-mail: [comune.ricciacb@legalmail.it](mailto:comune.ricciacb@legalmail.it), per poter usufruire del servizio nell'anno scolastico successivo. Il percorso e/o la fermata indicati nel piano di trasporto di cui all'articolo precedente, possono essere modificati solo in casi eccezionali adeguatamente motivati e concordati con la Giunta Comunale, al fine di assicurare la copertura assicurativa degli utenti.

2. I nuovi iscritti alle scuole del territorio comunale, (per esempio: trasferimento da altre scuole, immigrazione dall'estero) prima di fruire del servizio di trasporto dovranno **presentare** obbligatoriamente la richiesta all'Ufficio protocollo del Comune di Riccia.

3. Le iscrizioni presentate fuori termine e le variazioni richieste nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte solo se motivate, qualora non creino aggravio sugli itinerari già predisposti, escluso il caso di nuovi residenti o di cambio di indirizzo dell'alunno.

4. All'inizio di ogni anno scolastico agli utenti verrà consegnato un **tesserino di riconoscimento** (Con obbligo da parte dei genitori o chi ne fa le veci di apportare una foto del proprio figlio/a), il quale deve essere fatto visionare all'autista dello scuolabus ogni qualvolta usufruiscono dello stesso. La mancata visione del tesserino comporta la esclusione dal servizio di trasporto.

#### **Art. 4 – Accompagnatori**

1. Ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia viene garantito il servizio di accompagnamento sullo scuolabus. L'accompagnamento viene altresì garantito agli alunni portatori di handicap su richiesta dei genitori corredata dalla certificazione dell' ASREM, comprovante tale necessità.

#### **Art. 5 – Responsabilità**

1. La domanda di ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali, con scadenza al **30 giugno** di ogni anno. L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati i nominativi di almeno tre adulti delegati dai genitori al ritiro dei minori, in caso di loro impedimento, e la dichiarazione di accettazione da parte dei delegati.

2. In caso di assenza alla fermata delle persone di cui al primo comma, gli alunni rimarranno sullo scuolabus fino alla fine del percorso. Una volta ultimato il percorso, gli autisti potranno contattare telefonicamente le famiglie interessate e accordarsi con loro sulle modalità di rilascio dei minori ma senza modificare la tratta e la fermata; ove ciò non fosse possibile o non si verificassero le condizioni per una riconsegna in sicurezza, gli alunni trasportati verranno successivamente accompagnati presso le autorità di pubblica sicurezza. Se il mancato ritiro del minore dovesse verificarsi per 3 volte consecutive e almeno 5 volte nell'arco dell'anno scolastico, i genitori del minore dovranno corrispondere al Comune una sanzione amministrativa (articolo 7 bis, del D.L.vo 267/2000) il cui importo sarà definito annualmente dalla Giunta Comunale. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

3. Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, in caso di neve o ghiaccio, e in condizioni di impercorribilità o pericolosità delle strade, gli autisti sono autorizzati a stabilire se sia possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel viaggio di andata a scuola che in quello di ritorno a casa. Delle decisioni degli autisti devono essere tempestivamente informati gli uffici comunali competenti e le famiglie.

4. Il genitore dell'alunno o chi ne esercita la tutela, che per qualsiasi motivo provveda a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per il rientro al proprio domicilio, deve darne comunicazione tempestiva e preventiva al conducente.

5. L'Istituzione Scolastica e l'Amministrazione Comunale predisporranno in seguito un disciplinare mirato a garantire il pre/post scuola per gli alunni che usufruiscono del trasporto Comunale. Tale servizio, svolto dal personale scolastico delle diverse scuole, garantirà l'assistenza e la sorveglianza agli alunni trasportati dall'arrivo a scuola all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al momento del carico sullo scuolabus per il ritorno a casa. Considerato che il pre/post scuola ha lo scopo di salvaguardare l'incolumità dei minori trasportati, è un servizio obbligatorio; **pertanto i minori sono tenuti ad entrare nell'edificio scolastico appena scesi dallo scuolabus e a risalire sullo stesso appena usciti dall'edificio scolastico.**

6. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.

#### **Art. 6 - Norme di comportamento e danni agli scuolabus**

1. Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico devono quindi rispettare le seguenti regole di comportamento:

- stare seduti correttamente;
- salire e scendere con ordine, senza spingersi;
- non alzarsi durante i tragitti;
- non arrecare disturbo agli autisti e agli alunni trasportati;
- non usare un linguaggio volgare o offensivo;
- rispetto e obbedienza all'autista;
- non sporcare il mezzo e i sedili;
- non danneggiare lo scuolabus e i suoi equipaggiamenti.

Tutti i danneggiamenti, di qualsiasi tipo, dovranno essere risarciti dalle famiglie dei responsabili, previo accertamento e valutazione da parte degli uffici comunali.

2. Comportamenti scorretti ed eventuali danni provocati allo scuolabus devono essere tempestivamente segnalati dall'autista all'Ufficio del Comune che provvederà ad informare l'autorità scolastica e le famiglie.

3. I genitori di tali alunni saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni. Per gli alunni che persistentemente disturberanno i compagni o gli autisti, si potrà addivenire all'adozione di opportuni provvedimenti per le singole situazioni, fino alla sospensione del servizio di trasporto ad personam.

#### **Art. 7 - Determinazione delle tariffe e pagamento del servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico rientra tra i servizi a domanda individuale. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, erogare gratuitamente il servizio di trasporto scolastico a favore di tutti o di parte degli utenti.

#### **Art. 8 - Rinuncia al servizio**

1. L'utente che, durante l'anno scolastico non intenda più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio del Comune.

#### **Art. 9 - Emergenze**

1. Negli orari in cui si svolge il servizio di trasporto è attivo un numero telefonico di servizio (Genericamente risponderà l'autista), fornito alle famiglie al momento della presa in carico dell'iscrizione, che dovrà essere tempestivamente utilizzato dai genitori per comunicare all'autista dello scuolabus ogni variazione e/o assenza relative all'alunno. Per garantire la massima tempestività di informazione alle famiglie da parte del Comune, nel caso di variazioni del servizio e/o di comunicazioni urgenti, è indispensabile che i genitori forniscano agli Uffici Comunali i loro recapiti telefonici, che saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il fine suddetto, nel rispetto del vigente codice sulla privacy.

#### **Art. 10 - Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche**

1. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può consentire l'utilizzo dello scuolabus a favore di attività extrascolastiche. Queste devono essere organizzate ed autorizzate dall'Istituto Comprensivo oppure dalla locale Scuola dell'Infanzia, a condizione che le stesse non influiscano sul normale servizio. Le richieste per i trasporti sopra indicati dovranno pervenire agli uffici Comunali per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo. Per quanto riguarda i trasporti effettuati su richiesta della locale Scuola dell'Infanzia, la stessa dovrà provvedere a mettere a disposizione un accompagnatore adulto come previsto dalle normative vigenti in materia.

#### **Art. 11 - Limitazioni alla responsabilità del Comune**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio in presenza di cause di forza maggiore o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o altri eventi

eccezionali, alcune fermate o percorsi venissero variati sulla base di prudenziale valutazione del conducente.

#### **Art. 12 - Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto comunale, al Regolamento di Contabilità, al Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali e alle specifiche disposizioni normative in materia.

#### **Art. 13 - Norma transitoria**

1. Potrà essere valutata dal Comune, su precisa liberatoria dell'esercente la patria potestà, la possibilità di scendere dallo scuolabus da soli, ossia senza la presenza dei genitori o di loro delegati.

2. Nel caso in cui i genitori o chi esercita la patria potestà intendano avvalersi della liberatoria di cui al precedente comma, il Comune e gli autisti saranno esonerati da ogni tipo di responsabilità civile o penale.